

Lombardia non si fa questa vessazione; ed è or tempo che si permetta un libero commercio nell'interno. Non vedo perchè la polizia abbia fondate ragioni per impedire che il compratore, che non può spendere più di un soldo, e non può andare all'osteria, non possa andarlo a bere al banco di chi vende al dettaglio.

Io insisto adunque perchè la petizione sia trasmessa al ministro dell'interno, appunto perchè provveda nel modo che crederà migliore, onde togliere questa proibizione a questa classe di persone che vendono vino al minuto.

**CAVOUR.** Io veramente non posso capire quale differenza vi sarebbe tra un negozio in cui si venda del vino, quando si possa consumare sul luogo, ed un'osteria. La differenza può essere in ciò, che nell'una si dà a mangiare e nell'altro no. Ma per osteria in generale si intende un luogo in cui si vende vino a consumare, come si fa della birra nelle birrerie. Se la Camera crede che non vi sia inconveniente in questo aumento improvviso delle osterie, ordini questo invio al Ministero, onde provveda in conseguenza; ma se veramente crede che, finchè non vi sia una legge che regoli l'esercizio delle osterie, non convenga provocarne l'aumento non regolato non deve mandar questa petizione al Ministero, giacchè, ripeto, un'osteria non è altro che un sito dove si vende del vino a consumarsi. Ora essendo, dal momento in cui si può consumare il vino sul luogo, impossibile il limitarne la quantità dei bicchieri o delle bottiglie, diventa un'osteria come le altre, e sarebbe poi molto più vessatorio, se si volesse imporre delle norme nella consumazione del vino nel locale. Insisto perciò, onde la Camera ammetta l'invio proposto, se vuole l'aumento delle osterie; se poi solo intende che si provveda per quanto sarà possibile ad un miglior rapporto tra quelli che vendono per esportare e quelli che vendono per consumare, accolga le prime conclusioni della Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

*Altre voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavalli ha facoltà di parlare.

**CAVALLI G.** Diceva che non posso acquietarmi alle osservazioni del deputato Cavour, vale a dire che non vi esista alcuna differenza tra i venditori di vino da esportarsi e le osterie.

Nell'osteria, come ha benissimo rilevato il deputato Cavour, si vendono anche i cibi, si allestiscono le tavole, vi sono più camere, e la gente vi si sofferma: laddove nei siti dove si vende il vino al dettaglio non v'è che un piccolo gabinetto, un banco, ed è perciò un negozio al tutto diverso.

Ritenuto questo divario, ne deriva che la gente che si dà al vizio, si reca sovente nelle osterie; mentre all'incontro nei siti ove si vende il vino al dettaglio va solo la gente povera.

Se così è la cosa, sarebbe piuttosto mestieri di mandare, come osservava il deputato Bottone, cotesta petizione al ministro dell'interno, onde veda se vi sia forse il caso di restringere il numero delle osterie, ma non mai quello delle botteghe che vendono il vino al dettaglio. Di queste botteghe se ne dovrebbe accrescere il numero e si dovrebbero anzi favorire, giacchè coloro che vengono alle medesime stanno contenti di prendere un bicchier di vino e poi di uscirne. In tal guisa ne guadagnerebbe la morale pubblica, perchè questa gente non andrebbe a gozzovigliare nelle osterie.

Insisto pertanto perchè questa petizione sia mandata al ministro dell'interno onde vi provveda nel senso che ho poc'anzi accennato.

**PRESIDENTE.** Tre sono le proposizioni che vennero fatte

sulla petizione 1897. La Commissione propone l'invio di essa alla Commissione di finanze; il deputato Bottone chiede che la medesima sia trasmessa al Ministero dell'interno; il deputato Colla infine chiede l'ordine del giorno.

Questa ultima proposta dovendo avere la precedenza, io la metto ai voti.

(La Camera non approva.)

Metterò ai voti le conclusioni della Commissione perchè questa petizione sia trasmessa alla Commissione di finanze.

(La Camera approva.)

Metto ai voti la proposta del deputato Bottone.

(La Camera approva.)

**ASPRONI, relatore.** Petizione 1007. Il causidico Giovanni Battista Bruni propone una legge tendente a concedere libera facoltà per piantare e coltivare i tabacchi, prescrivendo certe norme che crede si risolvano in vantaggio dei cittadini e dello Stato.

Conchiude con una dichiarazione, spiegando che nella sua petizione 453 egli intese che nel traslocare un causidico da uno ad altro tribunale della stessa classe fosse sempre sentito il presidente del tribunale presso del quale volesse il causidico eleggere il suo domicilio.

La Commissione vostra è di sentimento di mandare questa proposta dei tabacchi alla Commissione di agricoltura e commercio, considerando che fu già alla medesima comunicato qualche progetto di tal natura relativo alla Sardegna.

(La Camera approva.)

(Città di Oristano — Approdo a quel porto —  
Sanità marittima.)

**ASPRONI, relatore.** Petizione 1881. Il Consiglio comunale di Oristano (Sardegna) si querela di una disposizione della Consulta marittima di sanità, sedente in Cagliari, che senza ragioni sufficienti ha vietato l'approdo a quel porto di qualunque bastimento proveniente anche da luoghi non infetti e con patente netta. Espone che questa misura torna a grave danno del commercio di tutta la sua provincia, le cui derrate non hanno altro sbocco che in quel porto, e che se vennero abilitati alcuni altri porti, nei quali non esistono lazzeretti, non si vede per qual motivo sia stato escluso quello di Oristano, il quale nel 1856, non ostante il cholera inferisse con più veemenza che adesso, fu abilitato allo sconto di giorni 14 di contumacia. Domanda pertanto che quel porto sia abilitato come lo sono quei di Carloforte, Porto Torres ed altri, tanto più che l'osservazione è ristretta a soli sette giorni.

La Commissione vostra, nell'intento che si provveda alla conservazione della salute pubblica in quell'isola contro ogni perisolo d'infezione, e che per altra parte il commercio sopra il minore possibile detrimento, conciliando il doppio interesse, come la Consulta suddetta seppe fare negli altri porti dove mancano i lazzeretti, ha conchiuso doversi inviare questa petizione al Consiglio dei ministri der le provvidenze opportune.

**CANNAS.** Mi pare che la Consulta sanitaria marittima sedente in Cagliari non abbia fatto che seguire il prescritto dall'articolo 53 del regolamento sanitario. Eccone le parole:

« Quei che avranno patente netta, attestante cioè perfetta salute nel luogo di partenza ed in tutti li altri siti nei quali avranno potuto toccare, ma che a cagione della provenienza perfettamente sospetta, a mente dell'articolo 48 del regolamento 28 ottobre 1804, non potranno ammettersi a libera pratica, verranno indistintamente ammessi a quarantena, senza pregiudicio pure dello spurgo delle merci. »